

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE

Definizioni

ASSICURATO:	L'Università degli Studi di Trieste e, qualora abbiano aderito all'estensione delle garanzie personalmente dietro pagamento del relativo premio: il Rettore, i Pro-Rettori, il Direttore Amministrativo, gli Amministratori, i Dirigenti ed i Dipendenti in genere.
ASSICURAZIONE:	Il contratto di assicurazione.
ATTIVITA':	Quella svolta dall'Università per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte.
CONTRAENTE:	La General Broker Service S.p.A. che stipula, in nome e per conto della Università degli Studi di Trieste, quale Concessionario di Committenza del Servizio, ai sensi della Convenzione Rep.n. 4501 stipulata in data 13 novembre 2000. In caso di risoluzione, revoca, o scadenza della concessione, l'Università degli Studi di Trieste subentrerà automaticamente al Concessionario per la prosecuzione dei rapporti contrattuali fino alla loro scadenza
COSE:	Oggetti materiali e animali.
DANNO:	Qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.
DANNI MATERIALI:	Il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.
ENTE DI APPARTENENZA:	L'Ente facente parte della Pubblica Amministrazione con il quale il singolo soggetto Assicurato abbia un rapporto di servizio o un mandato.
INDENNIZZO:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
MASSIMALE:	La massima esposizione della Società per ogni sinistro.
PERDITE PATRIMONIALI:	Il pregiudizio economico che non sia conseguenza di danni materiali.
POLIZZA:	Il documento che prova l'assicurazione.
PREMIO:	La somma, comprensiva di imposte, dovuta alla Società

	dall'Assicurato per la copertura assicurativa prestata dal presente contratto.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:	Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Università, Enti Pubblici in genere e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA:	La responsabilità che incombe sull'Assicurato che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.
RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA CONTABILE:	La responsabilità che implica l'esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un Assicurato detto "agente contabile" ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.
RESPONSABILITA' CIVILE:	La responsabilità che possa gravare personalmente sull'Assicurato nell'esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione.
RISCHIO:	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
SINISTRO:	Notifica alla Società di un evento per il quale è prestata l'assicurazione.
SOCIETA':	L'Impresa assicuratrice

1) Norme che regolano l'assicurazione in generale

ART. 1.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del C.C.

ART. 1.2 - Altre assicurazioni

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza.

Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 c.c.

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne tuttavia avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 c.c.

ART. 1.3 - Durata dell'assicurazione

La presente assicurazione ha validità dalle ore 24 del 28/02/2005 alle ore 24 del 31/12/2007.

Il premio verrà regolato come segue:

I rata dal 28/02/2005 al 31/12/2005 (10 mesi);

II rata dal 31/12/2005 al 31/12/2006;

III rata dal 31/12/2006 al 31/12/2007.

ART. 1.4 - Esclusione del patto di tacita proroga

Si precisa che il presente contratto cesserà alla sua scadenza senza obbligo di disdetta. Tuttavia, a richiesta del Contraente/Assicurato, su espressa volontà delle parti, potrà essere concessa proroga fino a sei mesi. In tale ipotesi, il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura.

Sarà comunque in facoltà delle parti di rescinderla al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

ART. 1.5 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

A parziale deroga dell'art. 1901 del Codice Civile, il contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 30 giorni dalla data di decorrenza della polizza. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato il premio.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, compresa l'eventuale proroga, di cui agli artt. 1.3 e 1.4, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

La presente polizza è gestita dal Contraente in nome e per conto dell'Università. Il premio verrà pagato dall'Università degli Studi di Trieste alla Società. Nessun compenso sarà dovuto alla Contraente dalla Società a qualsivoglia titolo.

ART. 1.6 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 1.7 – Aggravamento del rischio

Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

ART. 1.8 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 1.9 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve, a deroga dell'art. 1913 C.C., darne avviso scritto alla Società o all'Agenzia dove è assegnata la polizza, entro 30 giorni da quando si è verificata una delle seguenti circostanze:

- (a) ricevimento di informazione di garanzia;
- (b) formale richiesta di risarcimento danni da parte del terzo danneggiato (Privato - Ente Pubblico - Corte dei Conti ecc..)

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.)

Né l'Assicurato né i suoi incaricati dovranno fare alcuna ammissione di responsabilità, confessione di colpevolezza, offerta, promessa, pagamento o risarcimento senza il consenso scritto della Società.

ART. 1.11- Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione, con preavviso di 60 giorni. In caso di recesso da parte della Società, questa entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 1.12 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'assicurato.

ART. 1.13 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello di Trieste.

ART. 1.14 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. 1.15 - Coassicurazione e delega

A deroga dell'art. 1911 Codice Civile, la Delegataria risponderà direttamente anche della parte di indennizzo a carico delle Coassicuratrici.

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.

ART. 1.16 - Precisazione sull'interpretazione delle norme contrattuali

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole all'Assicurato.

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e delle ripartizioni del rischio tra le Imprese eventualmente partecipanti in coassicurazione o in Associazione Temporanea d'Impresa.

ART. 1.17 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio

La Società, su richiesta del Contraente, si impegna a fornire i dati afferenti l'andamento del rischio, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta stessa.

ART. 1.18 – Elementi per il calcolo del premio

Il premio viene anticipato in base all'applicazione dei tassi che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sui parametri, espressamente indicati nell'Allegato (Prospetto di offerta); il calcolo del premio di regolazione, se dovuto verrà effettuato utilizzando i tassi indicati nell'Allegato (Prospetto di offerta), in ragione di 1/365 per ogni giornata di garanzia prestata o non goduta.

ART. 1.19 – Regolazione e conguaglio del premio/Persone assicurate

Se il premio viene anticipato, in via provvisoria, per l'importo risultante dal conteggio esposto nell'Allegato (Prospetto di offerta) alla presente polizza, lo stesso sarà regolato alla fine del periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il calcolo del premio.

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine dell'anno assicurativo, il Contraente/Assicurato deve fornire, per iscritto, i dati necessari per la regolazione del premio alla Società, che provvederà ad emettere ed a recapitare al Contraente la relativa appendice contrattuale.

La comunicazione dei dati consuntivi avviene in base al numero effettivo di soggetti indicati al successivo art. 2.1, distinguendoli per ruolo amministrativo e ruolo tecnico ed il premio per ciascuna persona inclusa dovrà essere calcolato in ragione di 1/365 per ogni giornata di garanzia prestata.

Nel caso in cui un soggetto assicurato ricopra più incarichi, il premio allo stesso sarà aumentato del 50% per ogni carica aggiuntiva rispetto a quella principale.

Le differenze attive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 30 giorni dalla data di effetto del relativo documento.

Se nel termine di scadenza di cui sopra il Contraente/Assicurato non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure l'Assicurato non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la Società fisserà un ulteriore termine di 30 giorni dandone comunicazione al medesimo a mezzo lettera raccomandata. Trascorso detto termine, la garanzia resterà sospesa, fermo l'obbligo dell'Assicurato di provvedere al pagamento del premio di regolazione dovuto.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente/Assicurato è tenuto a fornire chiarimenti e le documentazioni necessarie.

2) Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Patrimoniale

ART. 2.1 – Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Università degli Studi di Trieste esclusivamente di quanto questa sia tenuta a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento per perdite patrimoniali involontariamente cagionati a terzi, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività istituzionale svolta, che possa derivarle da atti, omissioni o ritardi dei seguenti soggetti, di cui l'Università deve rispondere, commessi con o senza colpa grave:

- Rettore e Pro-Rettori,
- Direttore Amministrativo,
- Direttori di Centri di spesa autonomi (ovvero Dipartimenti e Centri Servizi),
- Dirigenti e/o Direttori di Divisione,
- Capi Sezione,
- Ufficiale Rogante,
- Economo di Ateneo,
- Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione,

La garanzia si intende operante anche per la responsabilità solidale dell'Università degli studi di Trieste prevista dall'art. 28 Cost.

Le garanzie di cui sopra sono operanti esclusivamente a seguito ad accertata definizione giudiziale della sussistenza o meno della responsabilità di uno o più dei soggetti assicurati o a seguito della pronuncia della Corte dei Conti in merito alla sussistenza o meno della Responsabilità Amministrativa – Contabile dei medesimi.

L'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali conseguenti:

- a) ad interruzioni (totali o parziali) o sospensioni totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- b) a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, purché non derivanti da incendio, furto o rapina (a deroga di quanto previsto all'art. 2.4 b);
- c) dall'attività connessa alla assunzione e/o gestione del personale.

ART. 2.2 – Estensione di garanzia (a totale cura e spese dei singoli soggetti assicurati)

A) Responsabilità Civile/Patrimoniale verso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne il singolo assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale responsabile, ai sensi dell'art. 28 della Costituzione e/o ai sensi di legge, e per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile o amministrativa, per perdite patrimoniali cagionate a terzi, in conseguenza di azioni, omissioni, ritardi commessi nell'esercizio delle proprie funzioni con colpa grave

B) Responsabilità Amministrativa, Amministrativa-Contabile

La Società si obbliga a tenere indenne il singolo assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale responsabile, ai sensi di legge e per effetto di decisioni della Corte dei Conti, per perdite patrimoniali cagionate allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere, ed all'Ente di appartenenza in conseguenza di azioni, omissioni, ritardi commessi nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché in conseguenza dell'attività di gestione di valori e beni appartenenti alla Pubblica Amministrazione in qualità (giuridica o di fatto) di agenti contabili e/o consegnatari.

La garanzia si intende inoltre estesa all'azione di rivalsa esperita dalla Pubblica Amministrazione che abbia autonomamente risarcito il terzo, delle perdite patrimoniali involontariamente provocati dall'assicurato stesso, in proprio o in concorso con altri.

Si conviene che, in caso di decesso del singolo Assicurato, rimane l'obbligo della Società a tenere indenni

gli eredi dalle azioni, in sede di rivalsa, della Pubblica Amministrazione in genere, compreso l'Ente di Appartenenza, per sinistro verificatosi durante il periodo di validità dell'Assicurazione, sulla base di quanto previsto all'art.2.5, ferme le prescrizioni previste dalla legge.

A deroga dell'art 1900 del Codice Civile, la garanzia di polizza si intende operante per il caso di colpa grave dell'assicurato.

Relativamente alle suddette garanzie viene espressamente convenuto che la relativa quota di Premio (come previsto nell'Allegato (Prospetto di Offerta), resterà ad intero ed esclusivo carico dei singoli Assicurati e dovrà essere corrisposta direttamente dagli stessi per l'intera durata contrattuale.

MODALITA' DI ADESIONE

Per la presente estensione personale, con costo a carico dei singoli, si dispone quanto segue:

l'Assicurando dovrà completare e sottoscrivere il "Modulo d'Adesione" ed inviarlo alla General Broker Service SpA, o a mezzo fax al n. 06/58334546, oppure a mezzo lettera raccomandata, e corrispondere direttamente il relativo premio indicato nell'Allegato (Prospetto di Offerta), a mezzo bonifico bancario e/o versamento su c/c postale, entrambi intestati alla General Broker Service SpA (Concessionario).

La comunicazione al Concessionario con il versamento del premio allo stesso fa stato ai fini dell'operatività della garanzia.

La decorrenza della copertura assicurativa riferita al singolo assicurato/aderente è stabilita come segue:

- a) dalle ore 24 del giorno di decorrenza del presente contratto, 28/02/2005, per coloro che, entro e non oltre 60 giorni, abbiano aderito con le modalità di cui sopra e per l'intera durata contrattuale;
- b) dalle ore 24 dell'ultimo giorno del mese di spedizione della lettera raccomandata o di inoltro del fax, per coloro che aderiscono in data successiva al 29/04/2005, ma comunque non oltre 120 giorni dalla data di decorrenza del contratto, a condizione che l'adesione sia effettuata con le modalità di cui sopra e per l'intera durata contrattuale. Per coloro che aderiranno oltre 29/04/2005, non sarà operante la garanzia retroattiva prevista nel contratto.

Per gli Assicurati che aderiranno a tale estensione successivamente alla data di effetto del contratto stesso, il premio relativo verrà corrisposto con le modalità di cui sopra e sarà calcolato in ragione di 1/365 per ogni giornata di garanzia.

Esclusivamente per gli assicurati di cui alla lettera b), la garanzia è inoltre operante per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di efficacia della adesione e riferite a comportamenti colposi posti in essere nei 30 (trenta) giorni antecedenti la copertura dell'adesione stessa.

Se l'Assicurato non paga i premi nei termini temporali stabiliti per le due forme (a e b), la garanzia resta sospesa sin dalla data d'effetto della polizza e riprende vigore alle ore 24 del giorno dell'effettivo pagamento.

Per i neo assunti e/o neo nominati e per coloro che, nel corso dell'anno, varieranno la propria mansione passando da una qualifica all'altra di quelle previste in polizza, sarà possibile aderire all'estensione della garanzia ed il relativo premio verrà corrisposto pro rata temporis per il primo incarico, e per il secondo versando l'eventuale differenziale di premio per la qualifica subentrante calcolando il premio in ragione 1/365 dei giorni residui alla prima scadenza annuale di polizza. Rimarrà invariata la garanzia retroattiva prevista dal contratto.

ART. 2.3 – Limiti di indennizzo/Franchigia

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del limite di Euro 1.000.000,00,= per ciascun sinistro e di Euro 5.000.000,00 annualmente in aggregato, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate dall'Assicurato nello stesso periodo. Resta convenuto che la Società in caso di corresponsabilità di più assicurati dello stesso Ente della Pubblica Amministrazione nella determinazione di un medesimo sinistro, è obbligata sino ad un massimo di Euro 5.000.000,00 complessivamente fra tutti gli assicurati.

Limitatamente alla garanzia in favore dell'Assicurata Università di Trieste, per i casi di colpa lieve dei singoli soggetti, è operante per sinistro una franchigia di Euro 50.000,00=

Le garanzie in favore dei singoli soggetti Assicurati vengono prestate con una franchigia a carico del singolo Assicurato di Euro 1.300,00 per singolo sinistro.

La franchigia e/o scoperto dovrà restare a carico dell'Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza del diritto al risarcimento, farla assicurare da altri Assicuratori.

ART. 2.4 - Rischi esclusi dall'Assicurazione

L'assicurazione non vale per le perdite conseguenti a:

- a) perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli al portatore, nonché derivanti da incendio, furto o rapina
- b) danni materiali di qualsiasi tipo (salvo quanto precisato all'art. 2.1 b) della presente polizza);
- c) attività svolta dai soggetti di cui l'Assicurato deve rispondere quali componenti di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti e/o Privati, salvo quanto precisato dall'art. 2.9;
- d) atti od omissioni da parte di, o danni o reclami notificati a, qualsiasi degli Assicurati, nonché circostanze conosciute a taluno dei soggetti di cui l'Assicurato deve rispondere e che avrebbero potuto dar luogo ad un danno o un reclamo, in epoca anteriore alla data di retroattività stabilita in polizza;
- e) responsabilità assunte volontariamente dai singoli Assicurati e non derivatigli dalla legge;
- f) la stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione fra Assicurato e Contraente dell'onere di pagare Premi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di Premi;
- g) fatti commessi con dolo;
- h) mancata, errata o insufficiente stipulazione di garanzie o assicurazioni nonché mancato o ritardato pagamento dei relativi premi;
- i) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di qualsiasi tipo e di amianto;
- j) calunnia, ingiuria, diffamazione;
- k) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'Università e le persone di cui l'Assicurato deve rispondere;
- l) azioni di un Assicurato nei confronti di un altro Assicurato salvo il caso in cui lo stesso provi che la responsabilità sarebbe esistita anche se il danneggiato non fosse stato un Assicurato così come definito alla presente polizza;
- m) il possesso, la custodia o l'uso di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la responsabilità civile di cui alla legge 990 del 1969;
- n) l'attività di "levata protesti";
- o) le responsabilità incombenti sulle persone di cui l'Assicurato deve rispondere e previste dagli artt. 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2403, 2407, 2464, 2487, 2488 del Codice Civile;
- p) danni derivanti dall'attività professionale di consulenza fornita a terzi dietro pagamento;
- q) danni derivanti da azioni di risarcimento danni avanzata da Studenti per le attività didattiche;
- r) la Società non risponderà per fatti o circostanze pregresse già note all'Assicurato e/o alle persone di cui lo stesso deve rispondere e/o denunciate prima dell'inizio della presente polizza;
- s) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- t) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

Clausola di esclusione rischi guerra e terrorismo

A rettifica di qualunque norma in senso contrario contenuta nel presente capitolato o clausole aggiuntive, viene convenuta l'esclusione dalla copertura di qualunque perdita, danno, costo o spesa di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente, oppure risultanti da od in connessione ad uno dei seguenti eventi,

indipendentemente da qualunque altra causa o evento che contribuiscano o concorrano agli altri aspetti del sinistro:

1. guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti di guerra (dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo di stato militare o meno; oppure:
2. qualunque atto di terrorismo. Ai fini della presente clausola si intende per atto di terrorismo qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso.

La presente clausola esclude inoltre la copertura di danni, costi o spese di qualsiasi natura causati direttamente o meno, o risultanti da o in connessione a qualsiasi azione intrapresa al fine di controllare, prevenire, sopprimere o comunque relativamente a quanto elencato ai punti 1. e 2.

Nel caso in cui la Società eccepisca l'accadimento dei fatti o atti di cui sopra e neghi il risarcimento dei danni, costi o spese, l'onere di provare l'insussistenza di quanto deciso dalla Società graverà sull'Assicurato.

Qualora parte del contenuto della presente clausola venisse dichiarato nullo o inefficace da parte degli organi giudiziari o amministrativi competenti, tale nullità o inefficacia non pregiudicherà la validità del resto della clausola.

ART. 2.5 – Inizio e termine della garanzia

La presente assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre cinque anni prima della data di stipula della presente polizza.

Agli effetti di quanto disposto dagli Art.1892 – 1893 del Codice Civile l'Assicurato dichiara di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto imputabile alle persone di cui deve rispondere, già al momento della stipula del presente contratto.

L'assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati agli Assicuratori nei 2 (due) anni successivi alla scadenza della presente polizza, purché afferenti a comportamenti colposi in essere durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa.

Nel caso di morte o pensionamento dell'Assicurato, o di cessazione da parte dell'Assicurato dell'attività assicurata per qualsiasi motivo tranne licenziamento per giusta causa, l'Assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati agli Assicuratori nei 2 (due) anni successivi alla scadenza delle presente polizza purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa.

Per i sinistri denunciati agli Assicuratori durante tale periodo di garanzia postuma, il limite di indennizzo in aggregato, indipendentemente dal numero dei sinistri stessi, non potrà superare il massimale indicato in polizza.

La presente garanzia postuma non avrà alcuna validità nei casi di licenziamento per giusta causa e cesserà immediatamente nel caso l'Assicurato stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi.

La sopraindicata estensioni di garanzia retroattiva, nel caso di esistenza di altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi, risponderanno esclusivamente per somme in eccesso ai limiti di cui all'altra copertura, esclusa ogni garanzia a copertura delle differenze di condizioni.

ART. 2.6 - Estensione territoriale

L'assicurazione è estesa al territorio dell'Unione Europea.

ART.2.7 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi: il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente e le società di cui l'Assicurato e le predette figure siano Amministratori.

ART.2.8 - Cessazione del contratto

Oltre agli altri casi previsti dalla legge, e salva la garanzia postuma di cui all'art. 2.5 della presente polizza, il contratto cessa:

- in caso di decesso dell'Assicurato;
- in caso di cessazione da parte dell'Assicurato per pensionamento, dimissioni, o altri motivi, dall'incarico istituzionale.

ART. 2.9 – Appartenenza ad organi collegiali

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 2.4, c), si precisa che l'assicurazione vale per gli incarichi svolti dalle persone di cui l'Assicurato deve rispondere in rappresentanza dell'Università degli Studi di Trieste in altri organi collegiali.

ART. 2.10 – Danni di serie

In caso di "sinistri di serie" la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione.

ART. 2.11 – Copertura sostituti

Nel caso di sostituzione temporanea o permanente dell'Assicurato, l'Assicurazione s'intende automaticamente operante nei confronti dei relativi sostituti dal momento del loro incarico e l'ammontare del premio relativo alla figura del sostituto sarà compensato con quello già corrisposto per l'Assicurato sostituito.

ART. 2.12 – Perdite Patrimoniali per l'attività derivante dai Decreti Legislativi: 626/1994 e 494/1996

A condizione che il singolo Assicurato sia in possesso di legale qualifica e abbia eseguito un idoneo corso richiesto dalla legge, la copertura, ferme le altre condizioni di polizza, è altresì operante per le perdite patrimoniali derivanti dalle responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia d'igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dai soggetti in funzione di:

1. "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e successive modifiche e/o integrazioni;
2. "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 494 del 14 agosto 1996 e successive modifiche ed integrazioni.

Quanto sopra in nessun caso potrà essere considerato un impegno da parte degli Assicuratori di rispondere direttamente, o indirettamente per effetto di un'azione di rivalsa, della Responsabilità Civile Operai e/o prestatori di lavoro, la quale si intende quindi esplicitamente esclusa dalla presente copertura.

ART. 2.13 - Gestione delle vertenze di sinistro - Spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, i legali e/o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso dell'Assicurato. Viene riservata all'Università degli Studi di Trieste la facoltà di gestione della vertenza attraverso l'Avvocatura dello Stato. L'eventuale transazione, semprechè le garanzie sono operanti in termini di polizza, non potrà comunque avvenire senza il consenso scritto della Società assicuratrice.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali e/o tecnici che non siano da essa designati e/o concordati con essa e non risponde di multe e/o ammende né delle spese di giustizia penale.

3) Condizioni specifiche per i dipendenti tecnici che aderiscono al contratto

Nel caso l'Assicurato sia un Dipendente Tecnico come di seguito definito, si applicheranno le seguenti condizioni aggiuntive e/o modifiche:

1. Definizione

Dipendente Tecnico: qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell'Università e che predispone e sottoscrive il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori e/o esegue il collaudo statico dell'opera, nonché il Responsabile Unico del Procedimento, il soggetto che svolge attività di supporto al responsabile unico del procedimento e a qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con l'Università che svolga attività previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse dell'Università.

2. Clausola aggiuntiva all'art. 2.2

La garanzia di cui al presente contratto viene estesa per coprire la Responsabilità Civile e responsabilità Amministrativa – Contabile derivante all'Assicurato per perdite patrimoniali e danni materiali involontariamente cagionati a terzi, allo Stato, compresa l'Università e la Pubblica Amministrazione in genere, in conseguenza di atti, omissioni di cui debba rispondere a norma di legge commessi nell'esercizio delle sue prestazioni professionali in qualità di Dipendente Tecnico, come definito.

3. Esclusioni

La garanzia di cui al presente contratto esclude qualsiasi responsabilità derivante da:

- attività professionali prestate dal Dipendente Tecnico in proprio dallo stesso e non per conto dell'Università;
- attività professionali prestate dal Dipendente Tecnico che non rientrino nelle competenze professionali stabilite da leggi e/o regolamenti;
- la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione, e/o la costruzione, e/o l'erezione, e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature, siano effettuati da imprese del Dipendente Tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata, amministratore o dipendente;
- obblighi volontariamente assunti a termini di contratto e non derivanti direttamente dalla legge;
- la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo o la presenza o l'uso di amianto.
- la prestazione di servizi in data precedente alla data di retroattività indicata all'art. 2.2

4. Condizioni Aggiuntive

- a) L'assicurazione si intende operante anche per lo svolgimento delle attività di **Consulenza Ecologica ed Ambientale**, ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore).
- b) L'assicurazione è altresì operante per lo svolgimento dell'attività di verifica e validazione dei progetti così come prevista dalla legge n. 109/94 e dal regolamento di attuazione o corrispettive Leggi e Regolamenti Regionali in materia.
- c) L'assicurazione si intende operante anche per **Igiene, Prevenzione e Sicurezza del Lavoro**: igiene del lavoro (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore); sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro compreso l'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione come previsto dal D.L. 626 del 19.09.94 e s.m.i. (individuazione e valutazione dei rischi infortunio e/o malattia professionale, prevenzione tecnica ed educativa, individuazione delle misure di sicurezza e salubrità dei locali di lavoro, elaborazione di programmi di informazione dei lavoratori, prevenzione incendio predisposizione di piani per

l'evacuazione dei lavoratori in caso di pericoli). Quanto sopra in nessun caso potrà essere assicurato un impegno da parte della Società di rispondere direttamente o indirettamente per un effetto di azione di rivalsa, della responsabilità civile operai e/o prestatori di lavoro, la quale si intende quindi esplicitamente esclusa dalla presente copertura.

d) Le garanzie potranno essere estese, dietro specifica richiesta del singolo Assicurato, alla responsabilità derivante dalla Legge 109 dell'11.02.1994, modificata dal D.L. 101 del 03.04.95, Legge 216 del 02.06.95 e successive modifiche (la cosiddetta legge Merloni o corrispettive Leggi e Regolamenti Regionali in materia), nel qual caso gli Assicuratori si impegnano a rilasciare ove necessario certificati distinti per ogni contratto secondo lo schema di cui all'appendice 1), a conferma della validità della copertura per l'intera durata del contratto (soggetto ad un periodo massimo di 36 mesi) e con massimali separati per ogni progetto così coperto. Per tali certificati il premio relativo è pagabile in soluzione unica anticipata

APPENDICE 1**CONDIZIONI DI POLIZZA DA UTILIZZARE IN CASO DI COPERTURA "MERLONI"
COME ESTENSIONE DELLA POLIZZA BASE****(Garanzia assicurativa ai sensi dell'art. 30 della Legge Merloni n. 109/94 e successive
modificazioni)**

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo del Decreto Ministeriale e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della copertura assicurativa di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello schema tipo.

Contraente/Assicurato (Progettista/i Dipendente/i Pubblico/i)		Codice Fiscale/Partita IVA	
Sede	Via /P.zza numero civico	CAP	Prov.
Stazione appaltante	Sede		
Descrizione opera	Luogo di esecuzione		
Data prevista inizio lavori	Durata prevista fine lavori		
Costo complessivo previsto opera	Somma assicurata 10% costo complessivo previsto per l'opera		
€	€		
Data inizio copertura assicurativa	Data cessazione della copertura assicurativa		

4) Copertura assicurativa della responsabilità civile professionale del dipendente pubblico incaricato della progettazione di lavori che aderiscono al contratto

Definizioni

Assicurato:	le persone fisiche o giuridiche specificate nei singoli Schemi Tipo
Assicurazione:	il contratto di assicurazione.
Esecutore dei lavori:	il soggetto di cui all'art. 10 della Legge al quale sono stati dati in affidamento i lavori.
Franchigia:	la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell'Assicurato.
Indennizzo/risarcimento:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Legge:	la legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni o corrispettive Leggi e Regolamenti Regionali in materia.
Luogo di esecuzione delle Opere:	il cantiere-area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella Scheda Tecnica- nel quale l'Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate.
Opere:	le opere da costruire oggetto dell'appalto e descritte nella appendice 1.
Premio:	somma dovuta dall'Assicurato alla Società quale controprestazione a fronte del rilascio dell'assicurazione.
Progettista dei lavori:	il pubblico dipendente incaricato della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare.
Regolamento:	il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554 o corrispettive Leggi e Regolamenti Regionali in materia
Scheda Tecnica:	la scheda obbligatoria delle condizioni contrattuali delle singole coperture assicurative.
Scoperto:	la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell'Assicurato.
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Società/Assicuratore:	l'impresa di assicurazione, o il soggetto regolarmente autorizzato all'esercizio dell'attività assicurativa ed in particolare del ramo o dei rami di pertinenza, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa.
Somma assicurata o massimale:	l'importo massimo della copertura assicurativa.
Stazione appaltante o Committente:	le Amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a), b) e c), della Legge, committenti dei lavori.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese) esclusivamente per i maggiori costi per le varianti di cui all'art. 25 comma 1 lett. d) della Legge, resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera progettata, sostenuti dalla Stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori e omissioni non intenzionali del progetto esecutivo imputabili ad errori od omissioni del progettista.

Art. 2 – Assicurato

Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato Assicurato il singolo dipendente o la pluralità di dipendenti pubblici che l'Amministrazione abbia incaricato della progettazione esecutiva dell'opera oggetto dell'appalto.

Art. 3 – Condizioni di validità dell'assicurazione

La copertura opera esclusivamente per i maggiori costi, per varianti di cui all'art. 1, sostenuti dalla Stazione appaltante durante il periodo di efficacia dell'assicurazione riportato nella appendice 1, in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo manifestati e notificati all'Assicurato durante il medesimo periodo e denunciati alla Società nei modi e nei termini di cui all'art. 16 (Obblighi dell'Assicurato)

La presente copertura non è efficace nel caso in cui:

- a) l'attività di progettazione dell'opera venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- b) la realizzazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- c) i lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l'Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata.

In tal caso la Società rimborserà all'Assicurato il premio pagato al netto delle imposte.

Art. 4 - Determinazione dell'indennizzo

Fermo il massimale indicato all'art. 8 (Massimale di assicurazione), i costi di cui all'art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l'incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

Art. 5 - Rischi esclusi dall'Assicurazione

L'Assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi;

- a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose;
- b) conseguenti allo svolgimento di attività di direzione lavori;
- c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;

- d) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere; di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività.

Art. 6 - Durata dell'assicurazione

L'efficacia dell'assicurazione, come riportato nella Appendice 1;

- a) decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dall'Assicurato ai sensi dell'art. 16 (Obblighi dell'Assicurato) primo comma;
- b) cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 mesi dalla ultimazione dei lavori, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verificano entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori indicata nella Appendice 1 e siano notificati all'Assicurato durante il medesimo periodo;
- c) qualora, per cause non imputabili al progettista, l'inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tal caso le somme pagate a titolo di premio rimangono acquisite dalla Società.

Art. 7 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui al Titolo XIV del Regolamento.

Art. 8 - Massimale di assicurazione

Il massimale previsto dalla presente copertura assicurativa è quello indicato nella Appendice 1 e viene determinato secondo quanto disposto dall'art. 106 del Regolamento e in riferimento alla natura delle varianti di cui all'art. 25 comma 1, lett. d), della Legge.

Detto massimale non può essere superiore al 10% del costo di costruzione dell'opera progettata.

L'assicurazione si intende prestata fino a concorrenza del massimale indicato, che rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi nell'intero periodo di efficacia dell'assicurazione.

Art. 9 - Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito all'art. 8 (Massimale di assicurazione) resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

Art. 10 - Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'Assicurato.

Art. 11 - Gestione delle vertenze di danno- Spese legali

La Società può assumere la gestione delle vertenze – in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale – a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale di assicurazione, riportato nell'Appendice 1 per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta alla Stazione appaltante superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 12 - Dichiarazioni

L'Assicurato dichiara che:

- a) l'Assicurato è abilitato all'esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di progettazione;
- b) l'attività di progettazione descritta nell'Appendice 1 rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato;
- c) la stazione appaltante ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali secondo quanto previsto dagli art. 47 e 48 del Regolamento o corrispettive Leggi e Regolamenti Regionali in materia.

In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.)

Art. 13 - Altre Assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910) cod. civ.)

Art. 14 - Premio

L'Assicurazione ha effetto dalla data indicata all'art. 6 (Durata dell'Assicurazione) lett. a) sempreché sia stato pagato il relativo premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del suddetto premio.

Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.

Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista all'art. 6 lett. b).

Art. 15 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 16 - Obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato deve comunicare tempestivamente alla Società la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto alla General Broker SpA/Concessionario alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla Società/Assicuratore, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.

In particolare, l'Assicurato deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi dell'art. 25 comma 1, lett. d), della Legge e di ogni riserva formulata dall'esecutore dei lavori riconducibile ad errori od omissioni a lui imputabili di cui abbia conoscenza, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

Art. 17 - Disdetta in caso di sinistro

Non si applica alla presente assicurazione.

Art. 18 - Proroga dell'assicurazione

Non si applica alla presente assicurazione.

Nonostante quanto sopra, qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori come precisato all'art. 6 (Durata dell'assicurazione) lett. b), l'assicurato può richiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società si impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.

Art. 19 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 20 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l'Assicurato debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata alla Società/Assicuratore o alla General Broker SpA /Concessionario alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa.

Art. 21 - Foro competente

Il Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.

Art. 22 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 23 – Scoperto/Franchigia in caso di sinistro

Non prevista alcuna franchigia e/o scoperto.